

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE

I presenti criteri adottati dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 26/03/01 disciplinano le modalità di svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche ubicate nel territorio comunale.

Detti criteri si applicano altresì ai posteggi singoli disgiunti dai mercati ubicati nel territorio comunale.

Allegato n° 12/A

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEI MERCATI DI TIPOLOGIA "A" UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1°. lettera a) della L.R. 25.06.1999 n. 12 disciplina le modalità di svolgimento dei Mercati Ordinari istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale N°27 del 26/03/01 .

Art. 1)

1.1 - MERCATO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Mercato di Porretta

Sabato di ogni settimana

1.2 MERCATO ORDINARIO SETTIMANALE STAGIONALE ESTIVO

(dal 30 Maggio al 30 Settembre)

Mercato di Castelluccio

Martedì di ogni settimana

1.3

Rientrano nella tipologia "A" anche numero 1 posteggi disgiunto dai mercati, con utilizzo stagionale

Art. 2) ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI DISGIUNTI DAI MERCATI

L'orario di attività di vendita è determinato con provvedimento del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali ai sensi del 12° c. dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114

Art.3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI -

- L'allestimento delle attrezzature può iniziare due ore prima dell'orario stabilito per l'inizio delle operazioni di vendita.

- Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro **60** minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti;

Ove la giornata di mercato coincida con una festività il mercato può essere anticipato o posticipato previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, a condizione che tale richiesta sia inoltrata almeno 30 giorni prima del mercato cui si riferisce. Il relativo provvedimento è assunto dal Sindaco o suo delegato.

Art. 4) CONCESSIONE DEI POSTEGGI - MIGLIORIA - SCAMBIO - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI.

1- Concessione del posteggio:

a) I posteggi verranno assegnati dal Comune sede di posteggio, secondo la normativa vigente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi della lett) a del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs n. 114 del 1998. **Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni.**

b) Per i posteggi non assegnati il Comune, dal 1 al 31 Gennaio e dalla 1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R. La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità del Bando del Comune esposto nell'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R; nel caso in cui il trentesimo giorno sia

festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione.
- In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 Luglio 1999 n. 1368)
- e) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;
- d) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c. 1 lett.a D.Lgs 114/98) e l'anzianità di azienda;
- e) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale;
- f) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni;

2 - Miglioria:

Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi;

- a) Il Comune, dal 1 al 31 Maggio e dall' 1 al 30 Novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, **gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo.**
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 Giugno e 31 Dicembre
- c) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 10 c.1 let. c e saranno assegnate con le modalità di cui all'art.28 comma 1 lett) a del D.Lgs n. 114 del 1998.

3 - Scambio posteggio

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. a Deliberazione G.R 1368/99)
- b) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta;
- c) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi, è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati;
- d) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - Il mero adeguamento delle concessioni e autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari;

Art. 5) SUBINGRESSO - AMPLIAMENTO -

:

1- Subingresso - agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione la cui durata sarà pari a quella del titolo originario, corredata dell'atto di trasferimento di proprietà o di gestione già formalizzato per la registrazione. Qualora nell'atto di trasferimento non siano riportate indicazioni relative alle presenze, le stesse si intendono interamente cedute al subentrante

2) Ampliamento: L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

- a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, qualora gli stessi previa acquisizione del ramo d'azienda, **rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato (Deliberazione G.R n.1368 del 1999)** e semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio, alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- b) per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione., applicandosi il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al punto a)

E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq. su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, semprechè ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

ART.6) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) L'autorizzazione amministrativa è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98
- b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
- c) **Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza; Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa non hanno avuto effettivamente luogo. Quest'ultima disposizione non si applica per il calcolo delle assenze dei posteggi disgiunti dai mercati.**
- d) Nel caso di decadenza della concessione per mancata osservanza dell'obbligo di lasciare, al termine del mercato, il posteggio libero da ingombri e rifiuti;
- e) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Art 7) DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I banchi, gli automarket e le attrezzature debbono essere collocati nello spazio appositamente delimitato (posteggio delimitato)

Non è permesso occupare spazi esterni al posteggio né passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

Tutte le merci debbono essere esposte per la vendita esclusivamente nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono individuate per ciascun tipo di mercato in apposita planimetria.

I banchi di vendita devono avere le seguenti caratteristiche:

- Altezza minima dal suolo cm. 50
- Tendone a copertura del banco posto ad una altezza minima dal suolo di m.2 misurata nella parte più bassa, e con sporgenza di m.0,25 non oltre il limite della concessione assegnata;
- La merce non può essere appesa oltre la linea del banco.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Art. 8) MODALITA' DI UTILIZZO DEI POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1 Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 22 del presente regolamento l'operatore ha l'obbligo di esibire, in originale, la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo

2 Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha il diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

3 Non è permesso occupare spazi esterni al posteggio né passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi;

4 Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività, da cui resta escluso in ogni caso il Comune che non risponderà altresì di furti, incendi ed altri danni al materiale e/o merci esposte provocati per colpa, dolo o calamità naturali.

5 Al titolare del posteggio è vietato danneggiare o alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno, o la pavimentazione o comunque danneggiare la proprietà comunale, eccetto che vi sia speciale autorizzazione del Comune nel qual caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato

6 E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

7 E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, Cd, radio e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, semprechè il volume sia minimo tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze del mercato stesso.

8 E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.

9 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

10 Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste dovranno essere pubblicizzate in modo ben visibile.

11 L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e depositarli negli appositi contenitori dopo averne ridotto al minimo il volume.

12 E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

Art 9) CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE AREE MERCATALI

Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione dei mezzi nell'area di mercato. fatta eccezione per quelli di emergenza.

E' inoltre vietata la sosta nei tratti liberi (corsie)

I veicoli per il trasporto in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Nel rispetto degli orari di cui all'Art. 2 non è comunque permesso agli operatori (salvo casi di comprovata emergenza) lasciare il proprio posteggio prima di un'ora dall'orario di fine vendita.

Art. 10) REGISTRO DI MERCATO: Graduatoria Titolari di posteggio e spuntisti.

1) Presso l'Ufficio Comunale competente è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) **La planimetria di mercato** con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;

b) **L'elenco dei titolari di concessione di posteggio** con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) **Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio** formulata in base alla:

- Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di assegnazione posteggio, proprio o dei dante causa;

- Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

d) **Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio** formulata in base a:

- Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla spunta.;

- Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

La graduatoria verrà aggiornata semestralmente

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.

2) Copia aggiornata della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso l' Ufficio Polizia Municipale del Comune.

Art.11) DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO DEI POSTEGGI

1 - A nessun commerciante potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di **posteggi 2** contemporaneamente (cioè nello stesso giorno, nello stesso mercato)

2 - Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita dei prodotti non alimentari e viceversa.

Art.12) DETERMINAZIONE DELLA STAGIONALITA'

L'attività relativa ai mercati inizia il 1° Giugno e termina il 30 Settembre, mentre l'attività relativa ai mercati invernali inizia il 1° Ottobre e termina il 31 Maggio di ogni anno.

Art.13) GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DA PARTE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO -

1 - I titolari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali dalla giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso.

2 - Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, salvo il caso di gravi intemperie e cause di forza maggiore debitamente documentate

3 - Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, sono necessari: la presenza dell'operatore in ogni caso munito dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze, dell'idonea attrezzatura e l'esercizio effettivo dell'attività commerciale

4 - Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs 31/03/1998 n.114, non sono conteggiati:

a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, chiamata a svolgere incarichi elettivi e per cause di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se le l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione.

c) L'assenza determinata da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari

d) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non

effettuate.

5) I periodi di assenza di cui al precedente comma 4 lett.a) non concorrono a determinare la decadenza dalla concessione di posteggio allorchè siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, caso contrario, quanto previsto al comma successivo-

6) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 4, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

7) Nel caso di assenza per malattia o gravidanza la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del periodo di assenza.

8) In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett.b) del Dlgs. 31/03/1998 n.114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità assegnati.

ART. 14) ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1 - I posteggi non occupati all'orario stabilito con ordinanza sindacale sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA ed autorizzazione in originale.

2- Gli operatori presenti alla "spunta" saranno annotati nell'apposito foglio giornaliero delle presenze del mercato,

3 - Tali operatori possono chiedere all'**incaricato della Polizia Municipale presente in mercato**, l'assegnazione per quel giorno del posteggio eventualmente reso libero.

L'assegnazione di tali posteggi avviene all'orario stabilito con ordinanza sindacale, in base al settore merceologico ed all'ordine di posizione occupato nella "nella graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 co 1 lett. f del D.lgs 114/98)

4- Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, sono necessari: la presenza dell'operatore munito dell'autorizzazione in originale, su cui imputare le presenze e di idonea attrezzatura necessaria per l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

5- La graduatoria degli spuntisti è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di presenza alla spunta riferita ad una unica autorizzazione;

b) Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata, in carenza della modalità dell'autocertificazione si prenderà in considerazione l'anzianità di azienda documentata dall'autorizzaziene amministrativa dello spuntista.

6- Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:

a) già concessionari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;

b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale, della partita iva e dell'iscrizione alla CCIAA.

7- L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.. Il fatto sarà annotato nel citato foglio giornaliero delle presenze.

8 - Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontanino dallo stesso prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo le cause di forza maggiore giustificate con le modalità di cui all'art. 13 commi 5 e 6 del presente Regolamento.

9 - In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

10 - La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.13 co 5 e 6. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 29 Giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

ART.15) RIASSEGNAZIONE POSTEGGIO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

ART.16) POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI **(Autorizzazioni L. 59/63)**

1 - Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.E.R, ma unicamente presso l'Albo pretorio del Comune, assegnando un tempo non inferiore ai 30 giorni per la presentazione della domanda

2 - I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando autocertificazione da cui risulti il Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dai prodotti, nonché l'elenco dei prodotti stessi.

3 - L'assegnazione del posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, alla maggiore anzianità di attività dell'operatore da intendersi come abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, comprovata con autocertificazione.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi, per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

- decennale, con validità limitata ad un periodo dell'intero anno solare;

5 - I posteggi liberi e temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 3

6 - I produttori agricoli presenti alla spunta verranno iscritti nell'apposito registro.

7 - Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa. (Art. 2 comma 4 L.R 12/99)

8 - Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nello stesso mercato

9 - Il produttore agricolo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare l'autorizzazione a vendere e la concessione di posteggio.

10 - La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

a) Rinuncia del titolare

b) Perdita di qualifica di produttore agricolo da parte del titolare

c) Decadenza per mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare, gravidanza e chiamata a svolgere incarichi elettivi giustificati come previsto al precedente articolo 13 comma 5 e 6. .

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della decadenza sono calcolati in proporzione alla durata della concessione stessa.

11 I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo

12 Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 17) AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1 - Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n.12 del 1999, è assegnato il termine di 30 giorni dall'avviso di ricevimento, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;

b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:

° l'automatica decadenza dell'assegnazione;

° il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione

Art 18) MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

Le concessioni relative ai mercati annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio determinati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi normativi in materia.

Tale tributi dovranno essere versati **presso il Comando Polizia Municipale con le modalità previste nel Regolamento sopra richiamato.**

Art. 19) NORME IGIENICO SANITARIE

1 - La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

2 - In ogni caso è vietato detenere ed esporre prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo .

3 - I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

ART. 20) NORME DI SICUREZZA

1 - Tutti gli operatori devono munirsi di un estintore a polvere omologato di almeno 6 kg,

2 - Gli operatori sono tenuti a mantenere gli estintori in perfetta efficienza, secondo le modalità di Legge.

3 - In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi

ART.21) COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

1 In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da:

° Due rappresentanti dei concessionari di mercato di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni

2 Il comitato ha il compito di :

° Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato

° Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato

Il comitato dura in carica tre anni.

ART. 22) SANZIONI

1 - Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 (euro da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2 - Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art 29 co 2 del D,lgs 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74):

a) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art, 8 comma 12° del presente regolamento)

b) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 8 comma 8°) del presente regolamento

3) Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 300.000 a £ 2.000.000 (euro: da 154,94 a 1032,91)

4) Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

5) In caso di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto dall'art 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti 2 giornate di mercato).

6) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto: il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza

Allegato 12B

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1) MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto secondo le modalità di cui all'Art. 3 della Legge Regionale n° 12 del 25/06/1999.

ART. 2) ZONE VIETATE

La suddetta attività è vietata per motivi di polizia stradale e per motivi di carattere igienico - sanitario nelle seguenti zone del territorio comunale: Via Mazzini dal civico n 1 al civico 209 - Via Lungoreno - Piazza Vittorio Veneto - Piazza Libertà - Via Matteotti - Via Ranuzzi - Via Terme - Via Gramsci - Via Marconi - Via Emilio Buini - Via Carlo Rosselli - Piazza Garibaldi - Piazza Massarenti - Via Cava - Via Orti - Via Roma - Via Stazione - Via Don Minzoni - Piazza Prothce - Via XX Settembre;

ART. 3) ZONE CONSENTITE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito dove non espressamente vietato all'art. 2, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

ART. 4) RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite

ART. 5) DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

Ai sensi dell'art. 11 del Dlgs n 114/1998, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

ART. 6) MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SULLE AREE DEMANIALI

L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree Demaniali-marittime è disciplinato dalle norme previste dalla legge e relativo regolamento di esecuzione.

ART. 7) NORME IGIENICO SANITARIE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

La vendita e la somministrazione di generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

ART.8) SANZIONI

Le sanzioni sono quelle previste dal D.Lgs n°114 /98 all'art. 29 comma 1° e 2°

Allegato 12C

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEI MERCATI E FIERE DI TIPO B A TIPOLOGIA ESCLUSIVA ”

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1°. lettera b) della L.R. 25.06.1999 n. 12 disciplina le modalità di svolgimento dei Mercati e fiere a merceologia “esclusiva” istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 26/03/01 .

Art. 1) CALENDARIO DELLE ATTIVITA'

Il calendario delle attività **a merceologia esclusiva** su aree pubbliche è così stabilito

- **Fiera della Liberazione** svolgentsi in **Piazza della Libertà il 25 Aprile**
- **Fiera della “Tartufesta”** svolgentsi in **Piazza della Libertà**
- **Fiera della “B.V delle nevi”** svolgentsi in **Capugnano**
- **Fiera “Paesana di Castelluccio”** svolgentsi in **Castelluccio**
- **Mercato Stagionale dell’Antiquariato** svolgentsi in **Piazza della Libertà nel 1° e 3° Mercoledì di Luglio e Agosto**
- **Mercato stagionale “ ... di Ieri”** svolgentsi in **Via Mazzini nel 2° e 3° Mercoledì di Luglio e Agosto.**

Art. 2) ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

L’orario di attività di vendita è determinato con provvedimento del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali ai sensi del 12° c. dell’art. 28 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114

ART.3) MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

1 - Salvo diversa disposizione, le operazioni di scarico e di sistemazione della merce devono avvenire nell’ora antecedente l’inizio delle operazioni di vendita e le attrezzature collocate esclusivamente negli spazi assegnati.

2 - Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita tutti gli operatori devono avere sgombrato l’intera area di mercato, così che possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa.

3 . E’ fatto divieto di effettuare operazioni commerciali fuori dagli orari indicati.

ART.4) INDIVIDUAZIONE DELLA MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

1 - Nell’ambito delle suddette manifestazioni, ad esclusione della “Tartufesta”, è consentita esclusivamente la commercializzazione di merci antiche (cioè di quei beni mobili che, risalendo ad oltre cinquant’anni fa, abbiamo acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico e/o artistico) o usate (cioè di quegli oggetti che, pur essendo stati utilizzati per l’uso cui sono stati creati, nonostante il deterioramento, conservino un certo valore commerciale:

1.1 - Nell’ambito della manifestazione “Tartufesta” è consentita la vendita dei soli prodotti del sottobosco e similari.

- **BIGIOTTERIA** (collane e bracciali in vetro colorato a imitazione del cristallo e delle pietre dure, perle uso orientale o in galatite o materiali di resine sintetiche a imitazione dell’avorio, della tartaruga, o della madreperla, portacigarette, portacipria, trousse (escluse quelle in materiale prezioso). Tutti gli articoli per l’ornamento della persona che tendono a imitare l’oreficeria e la gioielleria (spille, anelli, orecchini, bracciali, clips, colane, medaglie, ciondoli, ect).

- **CORNICI , VETRI, SPECCHI, E CRISTALLI E ACCESSORI** (cristalli semilavorati e finiti).

- **DIPINTI** (quadri, stampe non aventi valore artistico)

- **DISCHI** (sono compresi i relativi accessori, quali portadischi)

- **FILATELIA E NUMISMATICA** (francobolli e monete da collezione, album, raccoglitori, cataloghi, pinzette, lenti di ingrandimento, materiale vario accessorio.Pubblicazioni specializzate)

- **GIOCATTOLE** (tutti i giocattoli , automobiline, guarnizioni per albero di Natale e articoli per Presepio, per carnevale.Giochi di società).

- **LIBRI, GIORNALI E RIVISTE** (quotidiani, raccolta di fascicoli per enciclopedie e raccolta di figurine per album, riviste in genere).

- **MATERIALE FOTOGRAFICO** (macchine, attrezzature, articoli, materiali e prodotti per cine e foto sia per ripresa che per camera oscura. Articoli per sonorizzazione e proiezione. Binocoli, cannocchiali, telescopi: Portaritratti, albums, borse e valigie per apparecchiature tecniche. Riproduzione fotografiche, films)

- **MERCERIE E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO** (abiti, modelli di carta per lavori di maglia, cucito e ricamo, nastro, spighetto ,pizzi, tulle, fiori di stoffa per acconciature o guarnizioni, ventagli, guarnizioni per abiti, passamaneria).

- **ARTICOLI PER MISURAZIONE** (strumenti per ingegneria e apparecchi scientifici per misurazione)

- **ARTICOLI PER MODELLISMO** (riproduzioni di auto, moto, navi, aerei, trenini e accessori relativi.)

- **OGGETTI RICORDO E CARTOLINE** (riproduzioni di quadri e stampe, cartoline illustrate)

- **ARTICOLI DI COLLEZIONISMO IN GENERE**

- **OGGETTISTICA PER ARREDAMENTO** (soprammobili ed altri articoli per l’abbellimento e l’ornamento della casa).

- **OPERE D’ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO** (arazzi, tappeti, ed opere di pittura, scultura e grafica, altri articoli da collezioni, mobili ed oggetti di antiquariato, il tutto avente valore storico, artistico e archeologico)

- **OROLOGERIA IN MATERIALE NON PREZIOSO E ACCESSORI** (orologi, sveglie, cronometri, cronografi di qualsiasi materiale non prezioso, accessori relativi).

- **OTTICA** (microscopi, binocoli, cannocchiali, telescopi, termometri, barometri, strumenti scientifici di precisione).

- **STRUMENTI E ARTICOLI NAUTICI** (escluso abbigliamento)

- **STRUMENTI MUSICALI, SPARTITI, DISCHI** (strumenti musicali attrezzature per orchestre, carta da musica, dischi.Edizioni musicali ed articoli didattici per lo studio della musica)

ART. 5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI MERCATI

1 - Per essere ammessi ad occupare posteggi al mercato i richiedenti (persone fisiche o società di persona regolarmente istituite) devono essere in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o B così come disposto dall'art.28 del Dlgs114 e in possesso della presa d'atto per la vendita di cose antiche e/o usate non aventi valore storico e/on artistico, di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S. per le merceologie ove sia espressamente previsto.

ART. 6) OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 128 DEL T.U.L.P.S.

1. Ai sensi dell'art. 128 del R.D 1931 n.733 - Testo Unico delle leggi Pubblica Sicurezza - l'espositore ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 247 del relativo regolamento di esecuzione (R.D 6 maggio 1940, n.635).
2. In detto registro devono essere indicati, di seguito senza spazi in bianco, il nome, il cognome ed il domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta e il prezzo pattuito.
3. Il registro deve essere debitamente bollato, a norma di legge, in ogni fogliol, numerato, ad ogni pagina, vidimato dall'autorità di Pubblica Sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.
4. L'espositore è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S., i quali vi appongono la data e la firma, in occasione del relativo esame.

Art. 7) CONCESSIONE DEI POSTEGGI - MIGLIORIA - SCAMBIO - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI.

1- Concessione del posteggio:

a) I posteggi verranno assegnati dal Comune sede di posteggio, secondo la normativa vigente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi della lett) a del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs n. 114 del 1998. **Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni.**

b) Per i posteggi non assegnati il Comune, dal 1 al 31 Gennaio e dalla 1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R. La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità del Bando del Comune esposto nell'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione.
- In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 Luglio 1999 n. 1368)
- c) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;
- d) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c. 1 lett.a D.Lgs 114/98) e l'anzianità di azienda;
- e) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale;
- f) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni;

.2 - Miglioria:

Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi;

- a) Il Comune, dal 1 al 31 Maggio e dall' 1 al 30 Novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, **gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo.**
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 Giugno e 31 Dicembre
- c) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 10 c.1 let. c e saranno assegnate con le modalità di cui all'art.28 comma 1 lett) a del

D.Lgs n. 114 del 1998.

3 - Scambio posteggio

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. a Deliberazione G.R 1368/99)
- b) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta;
- b) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi, è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati;
- c) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - Il mero adeguamento delle concessioni e autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari

Art. 8) SUBINGRESSO - AMPLIAMENTO -

1- Subingresso - agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione la cui durata sarà pari a quella del titolo originario, corredata dell'atto di trasferimento di proprietà o di gestione già formalizzato per la registrazione. Qualora nell'atto di trasferimento non siano riportate indicazioni relative alle presenze, le stesse si intendono interamente cedute al subentrante

2) Ampliamento: L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

- a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, qualora gli stessi previa acquisizione del ramo d'azienda, **rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato (Deliberazione G.R n.1368 del 1999)** e semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio, alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- b) per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione., applicandosi il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al punto a)

E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq. su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, semprechè ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

ART.9) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1) L'autorizzazione amministrativa è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98
- b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
- c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza; Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa non hanno avuto effettivamente luogo.**
- d) Nel caso di decadenza della concessione per mancata osservanza dell'obbligo di lasciare, al termine del mercato, il posteggio libero da ingombri e rifiuti;
- e) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio

2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Art 10) DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I banchi, gli automarket e le attrezzature debbono essere collocati nello spazio appositamente delimitato (posteggio delimitato)

Non è permesso occupare spazi esterni al posteggio ne passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

Tutte le merci debbono essere esposte per la vendita esclusivamente nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono individuate per ciascun tipo di mercato in apposita planimetria.

I banchi di vendita devono avere le seguenti caratteristiche:

- Tendone a copertura del banco posto ad una altezza minima dal suolo di m.2 misurata nella parte più bassa, e con

sporgenza di m.0,25 non oltre i limite della concessione assegnata;
- La merce non può essere appesa oltre la linea del banco.

Art. 11) MODALITA' DI UTILIZZO DEI POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1 Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 22 del presente regolamento l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo

- 2 Non è permesso occupare spazi esterni al posteggio ne passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi;
- 3 Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività, da cui resta escluso in ogni caso il Comune che non risponderà altresì di furti, incendi ed altri danni al materiale e/o merci esposte provocati per colpa, dolo o calamità naturali.
- 4 Al titolare del posteggio è vietato danneggiare o alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno, o la pavimentazione o comunque danneggiare la proprietà comunale, eccetto che vi sia speciale autorizzazione del Comune nel qual caso sussiste sempre l'obbligo da parte dal concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato
- 5 E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 6 E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.
- 7 Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste dovranno essere pubblicizzate in modo ben visibile.
- 8 L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e depositarli negli appositi contenitori dopo averne ridotto al minimo il volume.
- 9 E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
- 10 E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.

Art 12) CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE AREE MERCATALI

Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione dei mezzi nell'area di mercato. fatta eccezione per quelli di emergenza.
E' inoltre vietata la sosta nei tratti liberi (corsie)
I veicoli per il trasporto in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
Nel rispetto degli orari di cui all'Art. 2 non è comunque permesso agli operatori (salvo casi di comprovata emergenza) lasciare il proprio posteggio prima di un'ora dall'orario di fine vendita.

Art. 13) REGISTRO DI MERCATO: Graduatoria Titolari di posteggio e spuntisti.

- 1) Presso l'Ufficio Comunale competente è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
- a) **La planimetria di mercato** con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) **L'elenco dei titolari di concessione di posteggio** con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
 - c) **Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio** formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di assegnazione posteggio, proprio o dei dante causa;
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.
 - d) **Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio** formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla spunta.;
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

La graduatoria verrà aggiornata semestralmente

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.

Art.14) DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO DEI POSTEGGI

1 - A nessun commerciante potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di **2 posteggi** contemporaneamente (cioè nello stesso giorno, nello stesso mercato)

Art.15) GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DA PARTE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1 - I titolari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali dalla giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso.

2 - Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, salvo il caso di gravi intemperie e cause di forza maggiore debitamente documentate

3 - Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, sono necessari: la presenza dell'operatore in ogni caso munito dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze, dell'idonea attrezzatura e l'esercizio effettivo dell'attività commerciale

4 - Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs 31/03/1998 n.114, non sono conteggiati:

a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, chiamata a svolgere incarichi elettivi e per cause di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se le l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'autorizzazione.

c) L'assenza determinata da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari

d) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.

5) I periodi di assenza di cui al precedente comma 4 lett.)a) non concorrono a determinare la decadenza dalla concessione di posteggio allorchè siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, caso contrario, quanto previsto al comma successivo-

6) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 4, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

7) Nel caso di assenza per malattia o gravidanza la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del periodo di assenza.

8) In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett.b) del Dlgs. 31/03/1998 n.114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità assegnati.

ART. 16) ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1 - I posteggi non occupati all'orario stabilito con ordinanza sindacale sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA ed autorizzazione in originale.

2- Gli operatori presenti alla "spunta" saranno annotati nell'apposito foglio giornaliero delle presenze del mercato,

3 - Tali operatori possono chiedere all'**incaricato della Polizia Municipale presente in mercato**, l'assegnazione per quel giorno del posteggio eventualmente reso libero.

L'assegnazione di tali posteggi avviene all'orario stabilito con ordinanza sindacale, in base al settore merceologico ed all'ordine di posizione occupato nella "nella graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 co 1 lett. f del D.lgs 114/98)

4- Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, sono necessari: la presenza dell'operatore munito dell'autorizzazione in originale, su cui imputare le presenze e di idonea attrezzatura necessaria per l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

5- La graduatoria degli spuntisti è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di presenza alla spunta riferita ad una unica autorizzazione;

b) Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata, in carenza della modalità dell'autocertificazione si prenderà in considerazione l'anzianità di azienda documentata dall'autorizzaziene amministrativa dello spuntista.

6- Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:

a) già concessionari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;

b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale, della partita iva e dell'iscrizione alla CCIAA.

7- L'opertaore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.. Il fatto sarà annotato nel citato foglio giornaliero delle presenze.

8 - Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontano dallo stesso prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo le cause di forza maggiore giustificate con le modalità di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del presente Regolamento.

9 - In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento

della graduatoria degli spuntisti.

10 - La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.15 co 5 e 6. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 29 Giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

ART.17) RIASSEGNAZIONE POSTEGGIO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

Art.18) AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1 - Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n.12 del 1999, è assegnato il termine di 30 giorni dall'avviso di ricevimento, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;

b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:

° l'automatica decadenza dell'assegnazione;

° il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione

Art 19) MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

Le concessioni relative ai mercati annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio determinati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi normativi in materia.

Tale tributi dovranno essere versati **presso il Comando Polizia Municipale con le modalità previste nel Regolamento sopra richiamato.**

ART. 20) NORME DI SICUREZZA

1 - Tutti gli operatori devono munirsi di un estintore a polvere omologato di almeno 6 kg,

2 - Gli operatori sono tenuti a mantenere gli estintori in perfetta efficienza, secondo le modalità di Legge.

ART.21) COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

1 In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da:

° Due rappresentanti dei concessionari di mercato indicati dalle Associazioni

2 Il comitato ha il compito di :

° Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato

° Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato

Il comitato dura in carica tre anni.

ART. 22) SANZIONI

1 - Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 (euro da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2 - Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art 29 co 2 del D.lgs 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74):

a) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art, 11 comma 9° del presente regolamento)

b) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 11 comma 10°) del presente regolamento)

3) Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 300.000 a £ 2.000.000 (euro: da 154,94 a 1032,91)

4) Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive

modificazioni.

5) In caso di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto dall'art 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 2 (due) giornate di mercato.

6) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto: il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza

Allegato 12D

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE-

ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1° lettera a) della L.R. 25.06.1999 n. 12 disciplina le modalità di svolgimento della Fiera Grande istituita con deliberazione del Consiglio Comunale N°27 del 26/03/01 nonché delle Fiere Straordinarie. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

2 - L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.lgs 114/98, dalla L.R. 12/99 dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1368/ del 26/07/1999 dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia: si conferma pertanto che:

La Fiera e Fiera straordinaria possono essere:

- a) ordinaria con merceologia libera
- b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
- c) merceologia esclusiva.

ART. 2) CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DELLE FIERE

1 - FIERA GRANDE ORDINARIA

Luogo di svolgimento: Piazza della Libertà - Via Matteotti - Piazza Massarenti - Piazza Garibaldi

Periodo di svolgimento: Nel mese di Agosto il 1° mercoledì dopo ferragosto;

Settore merceologico:Alimentare ed extralimentare . Non riserve di posteggi a produttori agricolo . Totale dei posteggi 72

ART.3) ORARIO DI SVOLGIMENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1 - Gli orari di svolgimento sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco (ex art.36 L.142/90)

2 - Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti

3 - L'allestimento delle attrezzature può iniziare **due ore prima** dell'orario stabilito per l'inizio delle operazioni di vendita.

- Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro **60** minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti;

ART.4) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO - RILASCIO AUTORIZZAZIONE;

1- Il Comune dall'1 al 31 Gennaio e dal 1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R. La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità previste dal Bando del Comune esposto nell'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.

2 - Domanda partecipazione fiera per i non titolari di posteggio dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto di una graduatoria applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nella Fiera, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione.

In caso di parità di presenze si applicano nell'ordine i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità dell'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.(art. 7 c. a-c- Deliberazione G.R 26 luglio 1999 n.1368)

b) - maggiore anzianità di inizio attività della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese della CCIAA .

Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti.

3 - Le presenze maturate nella Fiera, che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione

4 - Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c. 1 lett. a D.Lgs. 114/98), le presenze precedentemente maturate e l'anzianità di azienda.

5 - La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

6 - La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente

7 - Concessione di posteggio Fiere straordinarie: La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 30 giorni prima della fiera straordinaria.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati al punto 2) del presente articolo.

ART.5) - MIGLIORIA - SCAMBIO - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI.

1 - Miglioria : Il Comune, dall' 1 al 31 Maggio e dall' 1 al 30 Novembre di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo. Le domande verranno esaminate entro il 31 Giugno e 31 Dicembre; Le miglorie fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'**art. 8**;

Norma transitoria: le miglorie si effettueranno dopo la seconda pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.

2- Scambio di posteggio : Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. i Deliberazione G.R. 1368/99)

Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

- Ampliamento per Accorpamento a seguito di acquisto di azienda da parte di altri operatori:

Solo al fine di agevolare *laddove è possibile* gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett.i Deliberazione G.R 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:

a) il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita.

b) Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi.

c) A cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di all'art. 6.

ART. 6) TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE -

1) Trasferimento - Reintestazione - Volturazione

a) Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della Legge Regionale 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.

b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità dell'azienda.

c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente;

d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune-

ART.7) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98

b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;

c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla Fiera per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.

d) Rinunci all'autorizzazione.

2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovoposteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera o, in subordine, in altra area individuata dal Comune

3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30/06/1999, la mancata presenza alla fiera per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate,

fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.

4) In caso di cessione in utilizzo , anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione.

5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 8) REGISTRO DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1) Presso l'Ufficio Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse.

a) La planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita;

b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) Il registro della graduatoria **dei titolari di posteggio** formulata in base alla:

- Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione dei posteggi, proprio o dei dante causa ed a parità fra questi, il numero di presenze precedentemente maturate:

- Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata;

d) Il registro della graduatoria dei **non titolari di posteggio** formulata in base a:

- Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";

- Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata;

ART. 9) RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO

1) In casi di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 8 e nell'ambito del settore merceologico

2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 8 e nell'ambito del settore merceologico;

ART. 10) ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1) Assenze: (dei concessionari di posteggio)

a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'Ordinanza del Sindaco in merito di orari di attività della Fiera e Fiera straordinaria, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti per **tutta la durata della Fiera salvo motivato preavviso;**

b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art.8 qualora:

- Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni;

- In caso di intemperie su conforme parere del Comitato di cui all'art. 16;

- Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio

2) Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati:

a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.

c) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

ART. 11) CIRCOLAZIONE STRADALE

1) Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera - Fiere Strordinarie

2) Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione dei mezzi nell'area della Fiera, fatta eccezione per quelli di emergenza.

ART. 12) SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato pur ch'è nello spazio del posteggio, se concesso

- 3) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 5) Non è permesso occupare spazi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 13) MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste dall'art. 15 l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera - fiera straordinaria più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha il diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Non è permesso occupare spazi esterni al posteggio ne spazi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi;
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività, da cui resta escluso in ogni caso il Comune che non risponderà altresì di furti, incendi ed altri danni al materiale e/o merci esposte provocati per colpa, dolo o calamità naturali.
- 6) Al titolare del posteggio è vietato danneggiare o alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno, o la pavimentazione o comunque danneggiare la proprietà comunale, eccetto che vi sia speciale autorizzazione del Comune nel qual caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato
- 7) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 8) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, Cd, radio e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, semprechè il volume sia minimo tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze del mercato stesso.
- 9) E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste dovranno essere pubblicizzate in modo ben visibile.
- 12) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e depositarli negli appositi contenitori dopo averne ridotto al minimo il volume.
- 13) E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

Art 13bis) MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

Le concessioni relative ai mercati annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio determinati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi normativi in materia.

Tale tributi dovranno essere versati **presso il Comando Polizia Municipale con le modalità previste nel Regolamento sopra richiamato.**

ART.14) NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria;
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo;
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza;
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di Kg. 6 omologato e regolarmente revisionato

ART. 15) SANZIONI

1 - Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 (euro da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2 - Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art 29 co 2 del D.lgs 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74):

a) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.13 comma 13° del presente regolamento)

b) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.13 comma 9° del presente regolamento)

3) Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £300.000 a £ 2.000.000 (euro: da 154,94 a 1032,91)

4) Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

5) In caso di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto dall'art 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalentia 2 giornate di mercato).

6) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto: il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza

ART. 16) COMITATO CONSULTIVO

1) In ogni mercato è costituito un Comitato di fiera composto da:

- Due rappresentanti dei concessionari della fiera di cui uno del settore alimentare eletti a scrutinio segreto dagli stessi concessionari

- Due indicati dalle Associazioni degli operatori

2) Il comitato ha il compito di:

- Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;

- Collaborare con la Polizia Municipale a buon funzionamento dell'attività di Fiera;

- Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.

3) Il Comitato dura in carica tre anni.